



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA

SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 18.12.2003.

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del comune di Ponte San Pietro
- Art. 4 Limitazione e divieti
- Art. 5 Funzionario responsabile
- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Modalità per la richiesta di concessione per l'installazione degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Modalità per il rilascio delle concessioni

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 Presupposti dell'imposta
- Art. 10 Soggetto passivo
- Art. 11 Tariffe per la pubblicità
- Art. 12 Modalità di applicazione
- Art. 13 Maggiorazioni ed eccedenze
- Art. 14 Riduzioni dell'imposta
- Art. 15 Esenzione dall'imposta
- Art. 16 Dichiarazioni
- Art. 17 Pagamento dell'imposta
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Riscossione coattiva
- Art. 20 Rettifica e accertamento d'ufficio

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 21 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 22 Soggetto passivo
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 Maggiorazioni
- Art. 25 Pagamento del diritto
- Art. 26 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 27 Riduzione del diritto
- Art. 28 Esenzione dal diritto

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 30 Rinvio
- Art. 31 Disposizioni finali e transitorie

CAPO I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento comunale stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, disciplinando limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse e nel rispetto delle vigenti normative.
2. Stabilisce altresì le modalità di effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del comune di Ponte San Pietro, sono soggette - rispettivamente - ad un' imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

La popolazione residente al 31 dicembre del 2002 risultava assommare a 9702 abitanti; il comune di Ponte San Pietro è pertanto assegnato alla quinta classe.

ART. 4
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti all'attività edilizia, alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
2. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, ed al relativo regolamento di attuazione; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.
3. E' vietato effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.
4. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a) è fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle dette strutture;
 - b) è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale;
 - c) nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.

- d) sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta. A tale scopo, i provvedimenti autorizzativi emanati per l'installazione e l'esecuzione dei detti manufatti saranno subordinati al consenso dei richiedenti relativamente alle affissioni di cui al periodo precedente;
- e) è fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507, nei provvedimenti di natura organizzativa è individuato il funzionario responsabile.
2. A questi sono attribuiti la funzione ed il potere per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; egli sottoscrive, inoltre, le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del D. Lgs. n. 507/93.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario, ad esclusione della redazione del piano generale degli impianti e del rilascio delle autorizzazioni all'esposizione di pubblicità.

ART. 6 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 507/93 il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti per affissione e pubblicitari, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano.
2. Per la definizione del Piano dell'impiantistica per le affissioni e pubblicitaria, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecniche e morfologiche degli impianti, si provvederà con successivo atto da adottarsi a cura della Giunta Comunale.
3. Detto piano ha l'obiettivo di distribuire l'insieme degli impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.
4. Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi per le affissioni da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio.
5. L'affissione dei manifesti deve rispettare le esigenze che la caratterizzano e la qualificano, quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità, che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.
6. Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni.

ART. 7
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le domande dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.
2. Le domande redatte in carta legale o resa legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, a pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) il luogo dove si intende installare gli impianti;
 - d) la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario, che si intende eseguire;
 - e) il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si renderanno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto;
 - i) La documentazione richiesta per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il termine per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego è fissato in 60 giorni. Detto termine potrà essere ridotto con i provvedimenti attuativi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo anche in modo diversificato in ragione della tipologia di impianto richiesto. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il termine è prorogato di 60 giorni dal momento in cui saranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.
2. L'atto di autorizzazione è rilasciato previa acquisizione, ove occorra in apposita conferenza di servizi, il parere vincolante dei Responsabili dei settori interessati alla vigilanza sull'attività edilizia, alla vigilanza sulla sicurezza della circolazione stradale e, eventualmente, alla vigilanza sui vincoli di cui alla Legge n. 490/1999. Oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, l'autorizzazione specifica le condizioni e le prescrizioni alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
3. Al termine dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale.
4. Il rifiuto dell'autorizzazione è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego.
5. Resta a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.

6. Le autorizzazioni , temporanee o a tempo o indeterminato, si intendono in tutti i casi accordate:
- a) fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento, e senza pregiudizio;
 - b) con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di farsi carico di eventuali danni derivanti dalle opere poste in essere;
 - c) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione,
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di:

- a) forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
- b) messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi;
- c) messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10
SOGGETTO PASSIVO

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11
TARIFFA PER LA PUBBLICITA'

1. Per quanto riguarda l'entità dell'imposta comunale sulla pubblicità, si rimanda a quanto espressamente previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D. Lgs. n. 507/93, per la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 del citato decreto, effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

ART. 12
MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa ed alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.
3. Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
4. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.
5. Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso; i mezzi pubblicitari bifacciali sono considerati come mezzi pubblicitari monofacciali.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART. 13 MAGGIORAZIONI ED ECCEDEXENZE

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta, nei messaggi pubblicitari non aventi contenuto economico, è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacati, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 15 ESENZIONE DALL'IMPOSTA

- 1 Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
 - c) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo

l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;
- l) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria costituenti propaganda ideologica.

ART. 16 DICHIARAZIONI

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal comune stesso e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13,14 e 15, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
6. Per le altre forme di pubblicità, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 17 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità con durata non inferiore a tre mesi, e per quella effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie a carattere temporaneo e comunque non superiore a tre mesi, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. La pubblicità permanente, in mancanza di variazioni, si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Il termine per il pagamento dell'imposta è fissato al 30 aprile dell'anno

di riferimento, qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione venga prorogato oltre il 31 dicembre, come disposto dall'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario, in caso di servizio affidato in concessione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto a cura del comune.
5. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

ART. 18 RIMBORSI

1. Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza, in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.
2. Su dette somme si applicano gli interessi nella misura prevista dalla vigente normativa.

ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 20 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
3. Nell'avviso di accertamento devono essere indicati: il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario delegato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

CAPO III
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. E' istituito nel comune di Ponte San Pietro il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Detto servizio è assicurato dal comune e garantisce l'affissione, in appositi spazi od impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, suddivisi in piantane, lamiere a muro e stendardi, è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e, comunque, non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 22
SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 23
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune di Ponte San Pietro viene determinato con deliberazione della Giunta Municipale;

1. per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
2. per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
3. per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%;
4. per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuto la maggiorazione del 10% del diritto, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale con un minimo di euro 38,73 per ciascuna commissione;
5. per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal 1° comma dell'art. 12 in base alla superficie complessiva degli impianti;

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva;

ART. 24 MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni – a qualunque titolo previsto – sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ART. 25 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 26 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.
2. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotati :
 - a) gli estremi identificativi della persona che ha richiesto l'affissione;
 - b) la data in cui è stata presentata la richiesta;
 - c) la quantità del materiale da affiggere;
 - d) la data richiesta per l'inizio dell'affissione;
 - e) la durata dell'affissione, decorrente dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
1. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni si dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
2. Si darà altresì comunicazione scritta – entro il medesimo termine di 10 giorni – della mancanza di spazi disponibili.
3. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni senza la corresponsione di interessi.
4. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
5. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito – presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio – almeno il 5% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata dell'affissione.
6. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo – nel contempo – a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 27
RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 28
ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le seguenti fattispecie:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e dell'articolo 23 e 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
3. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota l'irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 30
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 31
DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude l'esenzione da altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione, qualora la pubblicità sia effettuata su suolo pubblico.

2. Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero dei diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al comune di Ponte San Pietro ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi degli uffici postali.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.